

Codice civile

TITOLO III

Del lavoro autonomo

Capo I

Disposizioni generali

2224. Esecuzione dell'opera.

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite [\[c.c. 1662\]](#) dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni [\[c.c. 1454\]](#).

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [\[c.c. 1373, 2227\]](#), salvo il diritto al risarcimento dei danni [\[c.c. 1218\]](#).